

## Principali scadenze dei mesi di agosto e settembre 2015

### Principali scadenze del mese di agosto

	Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20	20 Giovedì <sup>1</sup>	IRPEF e relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Persone fisiche con studi di settore	Termine finale per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>– del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per il 2015 relativo all'IRPEF, alle addizionali IRPEF e all'IRAP (se soggetto passivo);</li> <li>– delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive).</li> </ul>
	20 Giovedì <sup>1</sup>	Cedolare secca sulle locazioni	Persone fisiche che locano immobili ad uso abitativo, con studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015.
	20 Giovedì <sup>1</sup>	Imposta sostitutiva del 10%	Persone fisiche che erano in regime agevolato per le nuove attività produttive, di cui all'art. 13 della L. 388/2000, con studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'anno precedente.
	20 Giovedì <sup>1</sup>	Imposta sostitutiva del 5%	Persone fisiche rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi", che svolgono attività con studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 <sup>2</sup> .
	20 Giovedì <sup>1</sup>	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario, che svolgono attività con studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 <sup>3</sup> .
	20 Giovedì <sup>1</sup>	Contributo di solidarietà del 3%	Persone fisiche con un reddito complessivo superiore ai 300.000,00 euro lordi, con studi di settore	Versamento del saldo del contributo di solidarietà dovuto per l'anno precedente, con la maggiorazione dello 0,4%.
	20 Giovedì <sup>1</sup>	IVIE	Persone fisiche residenti che possiedono immobili all'estero, con studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 delle imposte patrimoniali dovute.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>1</sup>	IVAFE	Persone fisiche residenti che detengono attività finanziarie all'estero, con studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del saldo per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015 delle imposte patrimoniali dovute.
20 Giovedì <sup>1</sup>	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS, con studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>– saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>– primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.</li> </ul>
20 Giovedì <sup>1</sup>	Contributi INPS artigiani e commercianti	Soci di srl soggette agli studi di settore, iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>– saldo dei contributi per l'anno precedente;</li> <li>– primo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso<sup>4</sup>.</li> </ul>
20 Giovedì <sup>1</sup>	Contributo INPS ex L. 335/95	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L. 335/95, con studi di settore	Versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del: <ul style="list-style-type: none"> <li>– saldo dei contributi per l'anno precedente (aliquota 22% o 27,72%);</li> <li>– primo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti (aliquota 23,5% o 27,72%) calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente<sup>5</sup>.</li> </ul>
20 Giovedì <sup>1</sup>	IRAP, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati, con studi di settore	Termine finale per il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> <li>– del saldo IRAP per l'anno 2014 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2015;</li> <li>– delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali).</li> </ul>
20 Giovedì <sup>1</sup>	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, con studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione UNICO 2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			successivo al 16.3.2015 (fino al 16.6.2015) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente).
20 Giovedì <sup>1</sup>	IVA	Persone fisiche con partita IVA, società di persone e soggetti equiparati, soggette agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,4% <sup>6</sup> .
20 Giovedì <sup>1</sup>	Diritto annuale Camere di Commercio	Imprese individuali e società di persone, con studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4% <sup>7</sup> .
20 Giovedì <sup>1</sup>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015 o che avrebbero dovuto approvarlo, con studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015.
20 Giovedì <sup>1</sup>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015 o che avrebbero dovuto approvarlo, con studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione UNICO 2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 (fino al 16.6.2015) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente).
20 Giovedì <sup>1</sup>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015 o che avrebbero dovuto approvarlo, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,4% <sup>6</sup> .
20 Giovedì <sup>1</sup>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2015 o che avrebbero dovuto approvarlo, con studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4% <sup>7</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>1</sup>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015.
20 Giovedì <sup>1</sup>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione UNICO 2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 (fino al 16.6.2015) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente).
20 Giovedì <sup>1</sup>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,4% <sup>6</sup> .
20 Giovedì <sup>1</sup>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, con studi di settore	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4% <sup>7</sup> .
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari"	Regolarizzazione degli insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 16.7.2015, applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>9, 10</sup> .
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione	Termine per il versamento delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi, con riferimento ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione	Termine per il versamento del saldo IVA relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione UNICO 2015, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2015 (fino al 16.7.2015) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 17.7.2015 - 20.8.2015.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione, soggetti agli studi di settore	Termine per il versamento degli importi dovuti (compresa l'eventuale maggiorazione del 3%) per l'adeguamento agli studi di settore, con la maggiorazione dello 0,4% <sup>6</sup> .
20 Giovedì <sup>8</sup>	Diritto annuale Camere di Commercio	Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2015, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2015 in seconda convocazione	Termine per il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, con la maggiorazione dello 0,4% <sup>7</sup> .
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRPEF	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES, che versano il saldo entro il 20 agosto	Versamento delle ritenute d'acconto relative ai compensi di lavoro autonomo erogati nel periodo d'imposta precedente, con la maggiorazione dello 0,4%, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> <li>– il sostituto d'imposta abbia erogato esclusivamente redditi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti;</li> <li>– le suddette ritenute non superino l'importo di 1.032,91 euro<sup>11</sup>.</li> </ul>

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRPEF o IRES	Imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20 agosto versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia	Termine per presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>– relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");</li> <li>– unitamente alla relativa documentazione.</li> </ul> In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata <sup>12</sup> .
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno, ovvero entro il 6 luglio	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 luglio	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 giugno, ovvero entro il 6 luglio	Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 luglio	Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>– alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>– alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>– alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese precedente;</li> <li>– alle cessioni comunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.</p>
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>- i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>- l'imponibile complessivo;</li> <li>- l'IVA distinta per aliquota.</li> </ul>
20 Giovedì <sup>8</sup>	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione. Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere comunicati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 18.5.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali <sup>13</sup> .



Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di giugno, la cui scadenza del termine era il 16.7.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>9</sup> .
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito <sup>14</sup> . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito <sup>14</sup> . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente <sup>2</sup> .
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente <sup>3</sup> .
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 18.5.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali <sup>13</sup> .
20 Giovedì <sup>B</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre gennaio-marzo, la cui scadenza del termine era il 18.5.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali <sup>13</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre aprile-giugno e versamento dell'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi <sup>14</sup> . È possibile il versamento, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre aprile-giugno, senza maggiorazione di interessi <sup>14</sup> .
20 Giovedì <sup>8</sup>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro-loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di luglio.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro-loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;</li> <li>– le plusvalenze patrimoniali;</li> <li>– le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>B</sup>	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano for- fettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare com- plessivo, distinto per aliquota, delle opera- zioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>– ovvero nel modello di prospetto riepilo- gativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progres- sivamente prima di essere messo in uso.
20 Giovedì <sup>B</sup>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
20 Giovedì <sup>B</sup>	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
20 Giovedì <sup>B</sup>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
20 Giovedì <sup>B</sup>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
20 Giovedì <sup>B</sup>	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'ad- dizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
20 Giovedì <sup>B</sup>	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
20 Giovedì <sup>B</sup>	Contributi INPS arti- giani e com- mercianti	Soggetti iscritti alla ge- stione artigiani o com- mercianti dell'INPS	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre aprile-giugno.
20 Giovedì <sup>B</sup>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavo- ratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui com- pensi per collaborazioni coordinate e conti- nuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente <sup>15</sup> .
20 Giovedì <sup>B</sup>	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese prece- dente.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
20 Giovedì <sup>8</sup>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.
20 Giovedì <sup>8</sup>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente.
20 Giovedì <sup>8</sup>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente <sup>16</sup> .
20 Giovedì <sup>8</sup>	Contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
20 Giovedì <sup>8</sup>	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti <sup>17</sup> .
20 Giovedì <sup>8</sup>	Premi INAIL	Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi i "lavoratori a progetto")	Termine per effettuare il versamento, con i previsti interessi, della terza rata degli importi dovuti a saldo per il 2014 e in acconto per il 2015 <sup>18</sup> .
20 Giovedì <sup>8</sup>	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente.
20 Giovedì <sup>8</sup>	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a luglio.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di aprile, la cui scadenza del termine era il 18.5.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali <sup>13</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>B</sup>	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di giugno, la cui scadenza del termine era il 16.7.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>9</sup> .
20 Giovedì <sup>B</sup>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
20 Giovedì <sup>B</sup>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
20 Giovedì <sup>B</sup>	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione.
20 Giovedì <sup>B</sup>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
20 Giovedì <sup>B</sup>	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>– oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul>
20 Giovedì <sup>B</sup>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
20 Giovedì <sup>B</sup>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
20 Giovedì <sup>B</sup>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.
20 Giovedì <sup>8</sup>	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50-65%.
20 Giovedì <sup>8</sup>	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Secondo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile.
20 Giovedì <sup>8</sup>	Imposta sostitutiva sui <i>capital gain</i>	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".
20 Giovedì <sup>8</sup>	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui <i>capital gain</i>	Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.
20 Giovedì <sup>8</sup>	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente.
20 Giovedì <sup>8</sup>	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente.
20 Giovedì	Contributi ENASARCO	Committenti di agenti e rappresentanti	Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre aprile-giugno <sup>19</sup> .
20 Giovedì	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento	
<i>segue</i>			<p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.</p> <p>È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.</p>	
25	25 Martedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di luglio.
	25 Martedì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di luglio hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi al mese di luglio. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.
	25 Martedì	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
28	28 Venerdì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Terzo versamento per il periodo contabile luglio-agosto, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile marzo-aprile.
31	31 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 6 o il 16 luglio	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
31 Lunedì	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.
31 Lunedì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente.
31 Lunedì	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> <li>– collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>– lavoratori a progetto;</li> <li>– lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>– venditori a domicilio;</li> <li>– associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>– altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.</li> </ul>
31 Lunedì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS" <sup>17</sup> .



Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Lunedì	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>– consegnate nel mese precedente.</li> </ul>
31 Lunedì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente.
31 Lunedì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;</li> <li>– qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono.</li> </ul>
31 Lunedì	Imposte dirette	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altre istituzioni finanziarie italiane	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle informazioni: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sui conti finanziari intrattenuti con cittadini e residenti statunitensi, concernenti l'anno 2014, in attuazione dell'Accordo FATCA (<i>Foreign Account Tax Compliance Act</i>);</li> <li>– tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), anche avvalendosi di entità <i>sponsor</i> e di fornitori terzi di servizi<sup>20</sup>.</li> </ul>
31 Lunedì	IRPEF	Enti legalmente riconosciuti, senza scopo di lucro, che svolgono attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, inseriti nell'elenco dei soggetti beneficiari del 5 per mille dell'IRPEF relativa all'anno 2014	Termine per inviare al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in via telematica, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti previsti per il diritto al riparto delle somme in esame <sup>21</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Lunedì	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese <sup>22</sup> .
31 Lunedì	Imposta di bollo	Soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale	Termine per il versamento della quarta rata bimestrale. Il versamento deve avvenire con il modello F24 <sup>23</sup> .
31 Lunedì	Imposta sulle assicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di giugno.
31 Lunedì	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>– versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>– presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata.</li> </ul>
31 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile <sup>24</sup> .
31 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
31 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
31 Lunedì	IVA	Operatori economici italiani	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mediante autofattura;</li> <li>– annotate nel mese precedente<sup>25</sup>.</li> </ul>
31 Lunedì	Antiriciclaggio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>– esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF<sup>26</sup>.</li> </ul>
31 Lunedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.

**Avvertenze:** Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "di diritto al giorno seguente non festivo" (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1). Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106 ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".

1 Il DPCM 9.6.2015 (pubblicato sulla G.U. 12.6.2015 n. 134) ha prorogato dal 16.7.2015 al 20.8.2015, con la maggiorazione dello 0,4%, i versamenti riguardanti i contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, anche se ricorrono cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi (diverse dalla dichiarazione di ricavi o compensi superiori al limite di 5.164.569,00 euro); possono inoltre beneficiare della proroga i soggetti che devono dichiarare redditi per "trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR. Il termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4% scadeva il 6.7.2015.

- 2 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, l'art. 1 co. 88 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e l'art. 10 co. 12-*undecies* del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 27.2.2015 n. 11.
- 3 Si veda l'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
- 4 Si vedano le ris. Agenzia delle Entrate 16.7.2007 n. 173 e 25.9.2013 n. 59.
- 5 Si vedano l'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, l'art. 1 co. 744 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), l'art. 10-*bis* del DL 31.12.2014 n. 192 conv. L. 27.2.2015 n. 11 e la circ. INPS 11.3.2015 n. 58.
- 6 Si vedano l'art. 2 del DPR 31.5.99 n. 195, come modificato dall'art. 1 co. 411 della L. 30.12.2004 n. 311 (Finanziaria 2005), e la circ. Agenzia delle Entrate 31.5.2005 n. 28. Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 15 co. 6 del DL 1.7.2009 n. 78 conv. L. 3.8.2009 n. 102, il versamento può essere rateizzato (si vedano la ris. Agenzia delle Entrate 18.5.2010 n. 40 e la circ. Agenzia delle Entrate 3.6.2010 n. 29, § 2.2), esclusa l'eventuale maggiorazione del 3%.
- 7 Si vedano il DM 11.5.2001 n. 359 (pubblicato sulla *G.U.* 2.10.2001 n. 229), il DM 27.1.2005 n. 54 (pubblicato sulla *G.U.* 19.4.2005 n. 90), il DM 8.1.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 23.2.2015 n. 44), la circ. Ministero dello Sviluppo economico 29.12.2014 n. 227775, le note Min. Sviluppo economico 6.2.2015 n. 16919 e 10.2.2015 n. 18254.
- 8 Termine così prorogato, in relazione agli adempimenti fiscali e ai versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2015, per effetto dell'art. 3-*quater* del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, che ha inserito il nuovo co. 11-*bis* all'art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 conv. L. 4.8.2006 n. 248, "mettendo a regime" il differimento per il periodo feriale.
- 9 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. "ravvedimento *sprint*"), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento *sprint*" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
- 10 Si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 27 (§ 2).
- 11 Si veda l'art. 2 del DPR 10.11.97 n. 445; l'applicazione di tale regime, in luogo degli ordinari versamenti mensili, è comunque facoltativa (C.M. 2.11.98 n. 165/E).
- 12 Si vedano l'art. 166 del TUIR, il DM 2.8.2013 (pubblicato sulla *G.U.* 12.8.2013 n. 188), il DM 2.7.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 8.7.2014 n. 156) e il provv. Agenzia delle Entrate 10.7.2014 n. 92134.
- 13 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
- 14 Con l'art. 32-*bis* del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo

regime di applicazione dell'“IVA per cassa”, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia, limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'“IVA per cassa” comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell'“IVA per cassa” sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).

- 15 Ai sensi dell'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2015 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS ex art. 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 30,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%; prima 28,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 23,50% (prima 22%), per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 5.2.2015 n. 27). Si segnala che l'art. 52 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha abrogato gli artt. 61 - 69-*bis* del DLgs. 10.9.2003 n. 276, relativi al “lavoro a progetto”, che continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla suddetta data del 25.6.2015. Restano applicabili i rapporti di collaborazione, nei limiti previsti dall'art. 2 del suddetto DLgs. 81/2015.
- 16 Si segnala che l'art. 53 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. “Jobs Act”) ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha modificato l'art. 2549 c.c., prevedendo il divieto, nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, di apportare, in tutto o in parte, una prestazione di lavoro. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla suddetta data del 25.6.2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.
- 17 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita “Gestione ex ENPALS” (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
- 18 Si vedano l'art. 44 del DPR 30.6.65 n. 1124, l'art. 55 co. 5 della L. 17.5.99 n. 144 e la nota INAIL 21.1.2015 n. 387.
- 19 Secondo quanto stabilito dalla Fondazione ENASARCO, le aziende che utilizzano il RID per il pagamento dei contributi devono validare la distinta *on line* almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza per essere sicuri che il versamento arrivi puntuale alla Fondazione e per non incorrere in sanzioni, in quanto la Banca tesoriera della Fondazione necessita di tali giorni per la lavorazione dei RID; rimangono invece invariate le procedure per il pagamento tramite MAV.
- 20 Si vedano la L. 18.6.2015 n. 95, con la quale è stato ratificato l'Accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione della normativa FACTA, e i comunicati stampa dell'Agenzia delle Entrate 24.7.2015 n. 130 e 29.7.2015 n. 132.
- 21 Si vedano l'art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111 e il DPCM 30.5.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.6.2012 n. 129).
- 22 Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo “modello RLI”, con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi (es. comunicazione dei dati catastali degli immobili, ai sensi dell'art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122). Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che sono versati mediante il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) i tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immobili; con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14 sono stati istituiti i codici tri-

buto da utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli "F24 ELIDE".

- 23 Si vedano il provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 14261, la ris. Agenzia delle Entrate 3.2.2015 n. 12 e la circ. Agenzia delle Entrate 14.4.2015 n. 16.
- 24 Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-*bis* all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42 e 15.2.2013 n. 1 (§ 6.1).
- 25 Si vedano l'art. 16 del DM 24.12.93 e il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
- 26 Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e le comunicazioni UIF 1.8.2014 e 3.11.2014, che hanno stabilito le nuove modalità telematiche.

## Principali scadenze del mese di settembre

	Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
1	1 Martedì	Imposte dirette	Micro, piccole e medie imprese e reti di imprese	Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per la registrazione nell'apposita sezione del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico ( <a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a> ), al fine di presentare in via telematica le domande: <ul style="list-style-type: none"> <li>– di concessione del "Voucher per l'internazionalizzazione";</li> <li>– a partire dalle ore 10:00 del 22.9.2015 e fino alle ore 17:00 del 2.10.2015 (rileva l'ordine cronologico di presentazione)<sup>1</sup>.</li> </ul>
	1 Martedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.
3	3 Giovedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.
5	5 Sabato	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Società e associazioni sportive dilettantistiche, <i>pro loco</i> , bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare	Termine per l'annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di agosto.
14	14 Lunedì	IMU	Soggetti passivi	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2015, la cui scadenza del termine era il 16.6.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali <sup>2,3</sup> .
	14 Lunedì	TASI	Soggetti passivi	Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto TASI dovuto per il 2015, la cui scadenza del termine era il 16.6.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali <sup>4,3</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
14 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche, socie- tà di persone e sogget- ti equiparati, soggetti IRES "solari"	Regolarizzazione degli omessi o insuffi- cienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 16.6.2015, applicando la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali <sup>5,3</sup> .
14 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali <sup>6,3</sup> .
14 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di maggio, la cui scadenza del termine era il 16.6.2015, con la sanzione ridotta del 3,33%, oltre agli interessi legali <sup>6,3</sup> .
<b>15</b>			
15 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA	<p>Termine per emettere le fatture, eventual- mente in forma semplificata, relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento ido- neo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione, effettuate nel mese precedente;</li> <li>– alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;</li> <li>– alle prestazioni di servizi "generiche" effettuate nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta;</li> <li>– alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un sog- getto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, effettuate nel mese prece- dente;</li> <li>– alle cessioni comunitarie non imponi- bili, effettuate nel mese precedente.</li> </ul> <p>Le fatture devono essere registrate entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.</p>



Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
15 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese.
15 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.
15 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente.
15 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
15 Martedì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i numeri delle fatture cui si riferisce;</li> <li>– l'imponibile complessivo;</li> <li>– l'IVA distinta per aliquota.</li> </ul>
15 Martedì	Imposte dirette e IVA	Imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'ammontare dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione mediante ricevuta o scontrino fiscale, a seguito dell'esercizio dell'apposita opzione.  Qualora l'opzione sia esercitata nel corso del periodo d'imposta, entro il termine stabilito per la prima trasmissione devono essere co-

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			municati anche i dati relativi alla frazione compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui la scelta è stata operata.
15 Martedì	IRES, IRAP e IVA	Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e <i>pro loco</i> che hanno esercitato l'opzione per il regime della L. 16.12.91 n. 398	Termine per annotare nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente.  Devono essere distintamente annotati nel prospetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>– i proventi che non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 25 co. 1 della L. 13.5.99 n. 133;</li> <li>– le plusvalenze patrimoniali;</li> <li>– le operazioni intracomunitarie ai sensi dell'art. 47 del DL 30.8.93 n. 331, conv. L. 29.10.93 n. 427.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
15 Martedì	IRES, IRAP e IVA	Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR	Termine per annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nei registri previsti ai fini IVA;</li> <li>– ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti "supersemplificati", approvato con il DM 11.2.97.</li> </ul> Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso.
15 Martedì	Premi INAIL	Datori di lavoro	Presentazione alla sede competente dell'INAIL della domanda di accentramento contributivo, con effetto per l'anno successivo <sup>7</sup> .
15 Martedì	IRPEF e IRES	Imprese	Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di crediti d'imposta e di contributi a fondo perduto per l'assunzione di personale per attività di ricerca scientifica, per la concessione di borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca e per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione di atti-

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<p>vità di ricerca industriale, ai sensi dell'art. 14 del DM 8.8.2000.</p> <p>Le domande devono essere inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni.</p> <p>Il termine finale di presentazione delle domande è fissato alle ore 24:00 del 30 settembre<sup>B</sup>.</p>
<b>16</b> 16 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno, ovvero entro il 6 luglio	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi.
16 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 luglio	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi.
16 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA studi di settore, contributi INPS	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, ovvero per l'adeguamento IVA agli studi di settore, con applicazione dei previsti interessi.
16 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo	Versamento della settima rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 giugno, ovvero entro il 6 luglio	Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
16 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 luglio	Versamento della terza rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
16 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 20 agosto	Versamento della seconda rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
16 Mercoledì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Mercoledì	Addizionale regionale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale regionale all'IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Mercoledì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Mercoledì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati.
16 Mercoledì	Addizionale comunale IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
16 Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente.
16 Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, relativi al trimestre gennaio-marzo dell'anno in corso.
16 Mercoledì	Contributi INPS	Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri	Versamento della seconda rata dei contributi dovuti per l'anno 2015 <sup>9</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente <sup>10</sup> .
16 Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente.  L'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
16 Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente.
16 Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente.
16 Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo INPS sugli utili erogati nel mese precedente <sup>11</sup> .
16 Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite.
16 Mercoledì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti <sup>12</sup> .
16 Mercoledì	Imposta sugli intrattenimenti	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente.
16 Mercoledì	Imposta sugli intrattenimenti ed IVA	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR).
16 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi assimilati al lavoro dipendente	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
16 Mercoledì	Addizionale del 10%	Soggetti operanti nel settore finanziario	Versamento dell'addizionale del 10% dovuta sui compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di <i>bonus</i> e <i>stock options</i> , che eccedono la parte fissa della retribuzione.
16 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro autonomo o redditi diversi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi <i>ex art. 67 co. 1 lett. l)</i> del TUIR.
16 Mercoledì	IRPEF	Condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: <ul style="list-style-type: none"> <li>– effettuate nell'esercizio di impresa;</li> <li>– oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR.</li> </ul>
16 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono provvigioni	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.
16 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di capitale esclusi i dividendi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi).
16 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono compensi per avviamento e contributi	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici.
16 Mercoledì	IRPEF	Sostituti d'imposta che corrispondono premi e vincite	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche e Poste	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della detrazione del 50-65%.
16 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito <sup>13</sup> . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA, in regime mensile, che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate	Liquidazione dell'IVA relativa al secondo mese precedente e versamento dell'IVA a debito <sup>13</sup> . È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16 Mercoledì	IVA	Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari rientranti nel regime dei c.d. "contribuenti minimi"	Versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente <sup>14</sup> .
16 Mercoledì	IVA	Persone fisiche rientranti nel nuovo regime fiscale forfettario	Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente <sup>15</sup> .
16 Mercoledì	Imposta sostitutiva sui <i>capital gain</i>	Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente, in relazione ai contribuenti in regime di "risparmio amministrato".
16 Mercoledì	Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui <i>capital gain</i>	Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari	Versamento dell'imposta sostitutiva relativa ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
16 Mercoledì	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente.
16 Mercoledì	<i>Tobin tax</i>	Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in assenza di tali soggetti	Versamento dell'imposta relativa alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle relative operazioni ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente.
<b>20</b> 20 Domenica	IRES	Associazioni senza scopo di lucro che realizzano o partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali	Termine finale per presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la domanda per essere ammessi tra i soggetti beneficiari di specifiche agevolazioni fiscali (es. esenzione dall'IRES, esclusione dalla qualifica di sostituti d'imposta), con riferimento al periodo d'imposta in corso <sup>16</sup> .
20 Domenica	Contributo CONAI	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi - Importatori	Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio telematico al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.  Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.  È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.  Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.



	Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
21	21 Lunedì	Imposte dirette, relative addizionali e imposte sostitutive	Sostituti d'imposta	<p>Termine per trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, senza applicazione di sanzioni, le "Certificazioni Uniche 2015", relative al 2014, che contengono esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730. Si tratta, ad esempio, delle certificazioni riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni;</li> <li>– le provvigioni;</li> <li>– i corrispettivi erogati dal condominio per contratti di appalto<sup>17</sup>.</li> </ul>
	21 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	<p>Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2015 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti)<sup>18</sup>.</p>
	21 Lunedì	IRPEF	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. Dottori Commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	<p>Termine per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2015 Semplificato<sup>18</sup>.</p>
	21 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'infedele presentazione del modello 770/2014 Semplificato relativo al 2013;</li> <li>– l'omessa effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, corrisposti nel 2014;</li> <li>– l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2014 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> </ul>

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il versamento delle ritenute non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> </ul> <p>la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative<sup>18</sup>.</p>
21 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello 770/2015 Ordinario <sup>18</sup> .
21 Lunedì	IRPEF	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. Dottori Commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Amministrazione finanziaria delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta modello 770/2015 Ordinario <sup>18</sup> .
21 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'infedele presentazione del modello 770/2014 Ordinario relativo al 2013;</li> <li>– l'omessa effettuazione delle ritenute o l'omessa applicazione delle imposte sostitutive relative a redditi di capitale e redditi diversi corrisposti (o maturati) nel 2014, nonché a contributi, premi e vincite, ecc.;</li> <li>– l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate o delle imposte sostitutive applicate nel 2014.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>– nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p>

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– il versamento delle ritenute o delle imposte sostitutive non versate, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>– la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative<sup>18</sup>.</li> </ul>
21 Lunedì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti IRES "solari"	Regolarizzazione degli insufficienti versamenti delle somme dovute a saldo per il 2014 o in acconto per il 2015, relative ai modelli UNICO 2015 e IRAP 2015, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2015, applicando la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>19,20</sup> .
21 Lunedì	IRPEF	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>19</sup> .
21 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di luglio, la cui scadenza del termine era il 20.8.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>19</sup> .
21 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>19</sup> .
21 Lunedì	IVA	Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori)	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del trimestre aprile-giugno, la cui scadenza del termine era il 20.8.2015, con la sanzione ridotta del 3%, oltre agli interessi legali <sup>19</sup> .
21 Lunedì	IRPEF e IRES	Intermediari finanziari	<p>Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria, tramite il Sistema di Interscambio Dati (SID), ai fini del c.d. "monitoraggio fiscale esterno", dei dati relativi all'anno 2014 riguardanti i trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– eseguiti per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del TUIR;</li> </ul>

	Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
	<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– di importo pari o superiore a 15.000,00 euro, sia che si tratti di un'operazione unica che di più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata<sup>21</sup>.</li> </ul>
22	22 Martedì	Imposte dirette	Micro, piccole e medie imprese e reti di imprese	<p>Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per l'invio telematico delle domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– di concessione del "Voucher per l'internazionalizzazione";</li> <li>– tramite l'apposita sezione del sito Internet del Ministero dello Sviluppo economico (<a href="http://www.mise.gov.it">www.mise.gov.it</a>).</li> </ul> <p>Le domande possono essere presentate fino alle ore 17:00 del 2.10.2015; rileva l'ordine cronologico di presentazione<sup>1</sup>.</p>
	22 Martedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento a saldo per il periodo contabile luglio-agosto. L'eventuale credito è utilizzato in compensazione nei periodi contabili successivi.
	22 Martedì	Canone di concessione	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento del canone di concessione dovuto per il periodo contabile luglio-agosto.
24	24 Giovedì	Indennità di mediazione	Mediatori di Organismi di mediazione iscritti nell'apposito Registro	Termine per completare l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito <sup>22</sup> .
25	25 Venerdì	Imposte dirette	Aggregazioni di imprese	<p>Termine finale, entro le ore 12:00, per presentare le domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per la concessione di agevolazioni allo scopo di promuovere attività innovative nell'ambito dell'artigianato digitale e della manifattura sostenibile;</li> <li>– mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) <a href="mailto:dgai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it">dgai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it</a><sup>23</sup>.</li> </ul>
	25 Venerdì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di agosto.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
25 Venerdì	IVA	Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di agosto hanno superato la soglia di 50.000,00 euro per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT	Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT, appositamente contrassegnati, relativi ai mesi di luglio e agosto.  La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi, per almeno quattro trimestri consecutivi.
25 Venerdì	Contributi ENPAIA	Datori di lavoro agricolo	Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia.
<b>28</b> 28 Lunedì	IMU	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta di 5,00 euro <sup>24</sup> .
28 Lunedì	IMU	Soggetti passivi	Termine per regolarizzare l'omesso versamento dell'IMU dovuta per l'anno precedente e l'omessa presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente qualora obbligatoria, con la sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali <sup>25, 3</sup> .
28 Lunedì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche	Termine per regolarizzare l'omessa presentazione in Posta del modello UNICO 2015 su formato cartaceo, con la corresponsione della sanzione ridotta pari a 25,00 euro <sup>26</sup> .
28 Lunedì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Primo versamento per il periodo contabile settembre-ottobre, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile maggio-giugno.
<b>30</b> 30 Mercoledì	Imposte dirette, IVIE e IVAFE	Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate	Termine per presentare la domanda di collaborazione volontaria internazionale (c.d. "voluntary disclosure estera"): <ul style="list-style-type: none"> <li>– per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi ed in materia di monitoraggio fiscale, commesse fino al 30.9.2014;</li> <li>– esclusivamente per via telematica<sup>27</sup>.</li> </ul>
30 Mercoledì	Imposte dirette, IRAP e IVA	Contribuenti	Termine per presentare la domanda di collaborazione volontaria nazionale (c.d. "voluntary disclosure interna"):

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– per definire le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse fino al 30.9.2014, in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta;</li> <li>– esclusivamente per via telematica<sup>27</sup>.</li> </ul>
30 Mercoledì	IRPEF, relative addizionali, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, del modello UNICO 2015.
30 Mercoledì	IRPEF, relative addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2015	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato, di alcuni quadri del modello UNICO 2015 (RT, RM, RW e AC), per indicare redditi o dati che non sono previsti dal modello 730/2015.
30 Mercoledì	IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive	Persone fisiche non residenti, non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo	Presentazione del modello UNICO 2015 in forma cartacea mediante spedizione tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
30 Mercoledì	IRPEF	Persone fisiche esonerate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi	Presentazione della scheda per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>– consegna ad un ufficio postale;</li> <li>– ovvero trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario incaricato.</li> </ul>
30 Mercoledì	IRPEF e cedolare secca sulle locazioni	Lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	Termine per comunicare al sostituto d'imposta che effettua i conguagli di non effettuare la trattenuta del secondo o unico acconto dovuto a novembre a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni, oppure di effettuarla in misura inferiore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730/2015.
30 Mercoledì	IVA, imposte sostitutive e addizionali	Società di persone e soggetti equiparati	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello UNICO 2015.

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Mercoledì	IRES, IVA, imposte so- stitutive e addizionali	Soggetti IRES "solari"	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello UNICO 2015.
30 Mercoledì	IRES	Soggetti IRES "solari"	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello UNICO 2015, l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso.  In generale, l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla <sup>28</sup> .
30 Mercoledì	IRES	Imprese marittime con esercizio sociale coincidente con l'anno solare	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello UNICO 2015, l'opzione decennale per la determinazione forfetaria della base imponibile derivante dal traffico internazionale delle navi (c.d. "tonnage tax"), a decorrere dal periodo d'imposta in corso.  In generale, l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla <sup>29</sup> .
30 Mercoledì	IRES	Società o ente consolidante, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Presentazione del modello "Consolidato nazionale e mondiale CNM 2015" relativo all'anno precedente: <ul style="list-style-type: none"> <li>– esclusivamente in via telematica, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati (comprese le società del gruppo), utilizzando il servizio telematico Entratel;</li> <li>– obbligatoriamente in forma "autonoma", non potendo essere inserito nel modello UNICO 2015 SC.</li> </ul>
30 Mercoledì	IRES	Soggetti IRES "solari"	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello UNICO 2015, l'esercizio o il rinnovo dell'opzione triennale per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale), a decorrere dal periodo d'imposta in corso.  In generale, l'opzione deve essere comunicata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla <sup>30</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Mercoledì	IRAP	Soggetti passivi IRAP, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), del modello IRAP 2015.
30 Mercoledì	IRAP	Imprenditori individuali e società di persone commerciali, in contabilità ordinaria	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello IRAP 2015, l'opzione triennale per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), a decorrere dal periodo d'imposta in corso <sup>31</sup> .
30 Mercoledì	IRAP	Imprenditori individuali e società di persone commerciali, in contabilità ordinaria	Termine per comunicare all'Agenzia delle Entrate, nell'ambito del modello IRAP 2015, la revoca dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole proprie delle società di capitali e degli enti commerciali (risultanze del bilancio d'esercizio), a decorrere dal periodo d'imposta in corso.  La revoca è possibile decorso il triennio di validità dell'opzione <sup>31</sup> .
30 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA, imposte sostitutive e patrimoniali	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli UNICO 2015, IRAP 2015 e CNM 2015.
30 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, IVA e imposte sostitutive	Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES "solari" che presentano i modelli UNICO 2015, IRAP 2015 e CNM 2015 in via telematica	Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo: <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'infedele presentazione della dichiarazione UNICO 2014, IRAP 2014 o CNM 2014, relativa al 2013;</li> <li>– gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014.</li> </ul> Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>– nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul>



Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>– la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>
30 Mercoledì	IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 31.5.2015	Presentazione in via telematica dei modelli UNICO 2015 e IRAP 2015 cui era obbligato il defunto.
30 Mercoledì	IRPEF, IRAP, IVA, addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali	Eredi delle persone decedute entro il 31.5.2015	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, in relazione all'operato del <i>de cuius</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'infedele presentazione delle dichiarazioni relative al 2013;</li> <li>– gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2014.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>– nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>– la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>
30 Mercoledì	Imposte dirette	Contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica	Termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili <sup>32</sup> .
30 Mercoledì	Imposte dirette	Contribuenti in regime di contabilità semplificata che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica	<p>Termine per annotare nel registro acquisti ai fini IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le scritture di chiusura (ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, plusvalenze, sopravvenienze attive, minu-</li> </ul>

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<p>svalenze, sopravvenienze passive, perdite di beni strumentali, oneri di utilità sociale, ammortamenti, accantonamenti di quiescenza e previdenza, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il valore delle rimanenze, raggruppate in categorie omogenee per natura e per valore<sup>33</sup>.</li> </ul>
30 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per la trasmissione telematica diretta, ovvero per la presentazione ad un intermediario abilitato (comprese le società del gruppo), della dichiarazione annuale IVA "separata" relativa all'anno precedente.
30 Mercoledì	IVA	Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro)	Termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni annuali IVA, presentate in forma "separata".
30 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA che presentano la dichiarazione IVA 2015 "separata"	<p>Termine per regolarizzare, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'infedele presentazione della dichiarazione IVA 2014 relativa al 2013;</li> <li>– gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti IVA del 2014.</li> </ul> <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– nell'anno 2013, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo;</li> <li>– nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo.</li> </ul> <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni;</li> <li>– la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</li> </ul>
30 Mercoledì	IVA	Persone fisiche, società di persone e soggetti IRES "solari" che presentano in via telematica il modello UNICO 2015	Termine per il versamento degli importi dovuti per l'adeguamento ai parametri contabili <sup>34</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Mercoledì	Imposte dirette e IVA	Contribuenti che hanno effettuato opzioni o revoche	Presentazione del quadro VO, al fine di comunicare le opzioni o le revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili. Il quadro VO deve essere presentato, mediante trasmissione telematica diretta o tramite intermediario: <ul style="list-style-type: none"> <li>– unitamente alla dichiarazione annuale IVA;</li> <li>– in allegato alla dichiarazione dei redditi, in caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.</li> </ul>
30 Mercoledì	Tributi	Centri di assistenza fiscale (CAF) già autorizzati al 13.12.2014	Presentazione all'Agenzia delle Entrate della relazione tecnica dalla quale emerge: <ul style="list-style-type: none"> <li>– il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del CAF;</li> <li>– la formula organizzativa assunta, anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati;</li> <li>– i sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività e adeguati livelli di servizio;</li> <li>– il piano di formazione del personale<sup>35</sup>.</li> </ul>
30 Mercoledì	Tributi	Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Termine per regolarizzare le omesse comunicazioni o altri adempimenti di natura formale, necessari per fruire di benefici di natura fiscale o per accedere a regimi fiscali opzionali, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti, mediante il versamento della sanzione di 258,00 euro (c.d. "remissione in bonis") <sup>36</sup> .
30 Mercoledì	IRPEF	Soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell'IRPEF relativa al 2014	Termine per regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti, in presenza dei requisiti sostanziali richiesti (c.d. "remissione in bonis"), mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>– presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi ed effettuazione delle successive integrazioni documentali;</li> <li>– versamento della sanzione di 258,00 euro<sup>37</sup>.</li> </ul>

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno	Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
30 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 6 o il 16 luglio	Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
30 Mercoledì	IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS	Soggetti non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
30 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA residenti in Italia	Presentazione in via telematica al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate della domanda di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente. L'Agenzia delle Entrate inoltra le domande ricevute allo Stato membro competente ad eseguire il rimborso dell'IVA <sup>38</sup> .
30 Mercoledì	IVA	Soggetti residenti in altri Stati comunitari	Presentazione in via telematica al soggetto competente del proprio Stato della domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nell'anno precedente. Il soggetto competente dello Stato estero inoltra le domande di rimborso ricevute all'Agenzia delle Entrate <sup>39</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Mercoledì	IVA	Soggetti IVA residenti in Svizzera, Norvegia o Israele	Presentazione al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza (modello IVA 79) per ottenere il rimborso dell'IVA assolta in Italia sull'acquisto o importazione di beni mobili e servizi nell'anno precedente <sup>40</sup> .
30 Mercoledì	Contributi previdenziali e premi INAIL	Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione	Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente. In relazione ai dati variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con un differimento di un mese.
30 Mercoledì	Contributi INPS	Datori di lavoro	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente.
30 Mercoledì	Contributo INPS ex L. 335/95	Committenti e associanti in partecipazione	Termine per effettuare la trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente ai: <ul style="list-style-type: none"> <li>– collaboratori coordinati e continuativi;</li> <li>– lavoratori a progetto;</li> <li>– lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>– venditori a domicilio;</li> <li>– associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro;</li> <li>– altri soggetti iscritti alla Gestione separata INPS ex L. 335/95.</li> </ul>
30 Mercoledì	Contributi ENPALS	Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport	Presentazione in via telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS" <sup>12</sup> .
30 Mercoledì	Contributi INPS	Pensionati soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi di lavoro autonomo	Presentazione all'INPS della dichiarazione riguardante i redditi di lavoro autonomo (si intendono per tali tutti i redditi non derivanti da lavoro subordinato), mediante il modello "503 AUT": <ul style="list-style-type: none"> <li>– conseguiti nell'anno precedente;</li> <li>– che si presume di conseguire nell'anno in corso<sup>41</sup>.</li> </ul>
30 Mercoledì	Imposta di registro	Locatore/locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. Versamento dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese <sup>42</sup> .

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
30 Mercoledì	Imposta sulle as- sicurazioni	Assicuratori	Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto, nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio.
30 Mercoledì	Imposte dirette e IVA	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, so- cietà fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per inviare all'Agenzia delle Entrate e/o all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, le risposte negative cumulative riguardanti richieste: <ul style="list-style-type: none"> <li>– di informazioni sui rapporti intrattenuti e le operazioni svolte con i contribuenti;</li> <li>– consegnate nel mese precedente.</li> </ul>
30 Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, so- cietà fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni, comprese le cessazioni, o all'instaurazione di nuovi rapporti, intervenute nel mese precedente.
30 Mercoledì	IRPEF e IRES	Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, so- cietà fiduciarie e altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati, relativi al mese precedente, riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> <li>– le operazioni di natura finanziaria compiute al di fuori di un rapporto continuativo, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che le hanno effettuate;</li> <li>– qualsiasi altro rapporto, unitamente ai dati identificativi dei soggetti che li intrattengono.</li> </ul>
30 Mercoledì	IRPEF e IRES	Imprese con esercizio "solare"	Termine per l'invio all'ufficio delle Entrate della richiesta di autorizzazione per la valutazione al costo di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, la cui esecuzione è iniziata prima dell'1.1.2007.  La richiesta si intende accolta se l'ufficio non notifica avviso contrario entro 3 mesi ed ha effetto a partire dall'esercizio in corso alla data in cui è rilasciata <sup>43</sup> .
30 Mercoledì	IRPEF e IRES	Imprese	Termine finale (entro le ore 24:00) per la presentazione in via telematica delle domande per la concessione di crediti d'imposta e di contributi a fondo perduto per l'assunzione di personale per attività di ricerca scientifica, per la concessione di borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca e per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione di

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			attività di ricerca industriale, ai sensi dell'art. 14 del DM 8.8.2000. Le domande devono essere inviate al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca anche in formato cartaceo, entro i successivi 7 giorni <sup>8</sup> .
30 Mercoledì	IVA	Autotrasportatori iscritti nell'apposito Albo	Registrazione delle fatture emesse nel trimestre aprile-giugno.
30 Mercoledì	IVA	Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati	Termine per: <ul style="list-style-type: none"> <li>– versare l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al secondo mese precedente;</li> <li>– presentare la relativa dichiarazione mensile, con indicazione dell'imposta dovuta e versata.</li> </ul>
30 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA - Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti mensile o trimestrale <sup>44</sup> .
30 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA	Termine per emettere le fatture, eventualmente in forma semplificata, relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente.
30 Mercoledì	IVA	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.
30 Mercoledì	IVA	Operatori economici italiani	Termine per effettuare la comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi degli intermediari abilitati, delle operazioni di acquisto da operatori economici di San Marino: <ul style="list-style-type: none"> <li>– mediante autofattura;</li> <li>– annotate nel mese precedente<sup>45</sup>.</li> </ul>
30 Mercoledì	Antiriciclaggio	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia - Unità di informazione finanziaria (UIF): <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle operazioni, di valore pari o su-</li> </ul>

Scadenza	Tributo/ contributo	Soggetto obbligato	Adempimento
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>– per i valori superiori a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente;</li> <li>– esclusivamente in via telematica, utilizzando il portale Infostat-UIF<sup>46</sup>.</li> </ul>
30 Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Comunicazione in via telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dei dati relativi all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate, in relazione al periodo contabile luglio-agosto.
30 Mercoledì	Prelievo erariale unico (PREU)	Concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, collegati alla rete telematica	Versamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.

**Avvertenze:** Si ricorda che, in generale, i termini per gli adempimenti, anche fiscali, che scadono in giorno festivo sono prorogati "*di diritto al giorno seguente non festivo*" (art. 2963 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 del DPR 600/73). Inoltre, "*il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo*" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330, conv. L. 27.7.94 n. 473); la stessa regola si applica ai versamenti di tributi, contributi e premi da effettuare con il modello F24 (art. 18 co. 1 secondo periodo del DLgs. 9.7.97 n. 241). Anche i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322 e circ. Agenzia delle Entrate 25.1.2002 n. 6, § 3.1). Da ultimo, l'art. 7 co. 2 lett. l) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106 ha stabilito che "*gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo*".

- 1 Si vedano l'art. 30 del DL 12.9.2014 n. 133 conv. L. 11.11.2014 n. 164, il DM 15.5.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 19.6.2015 n. 140) e il DM 23.6.2015.
- 2 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-*bis* del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il DM 25.3.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 30.3.2015 n. 74), il provv. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 53909, il DM 23.11.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 30.11.2012 n. 280) che ha approvato il modello di bollettino postale, le circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, 29.4.2013 n. 1/DF e 23.5.2013 n. 2/DF, la ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.3.2013 n. 5/DF, le "Linee Guida" del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.7.2012 e le ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35 e 21.5.2013 n. 33. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L.



- 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23.
- 3 Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
  - 4 Si vedano l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), gli artt. 1 e 2 del DL 6.3.2014 n. 16 conv. L. 2.5.2014 n. 68, il DM 23.5.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 28.5.2014 n. 122) che ha approvato il modello di bollettino postale, la circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 29.7.2014 n. 2/DF, le ris. Agenzia delle Entrate 24.4.2014 n. 46 e 47. La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23.
  - 5 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 27 (§ 2) e 9.6.2015 n. 23.
  - 6 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto delle modifiche all'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472 apportate dall'art. 1 co. 637 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015); si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23.
  - 7 Si veda l'art. 13 delle "Modalità per l'applicazione delle tariffe" (MAT), di cui al DM 12.12.2000 (pubblicato sul S.O. n. 15 alla *G.U.* 22.1.2001 n. 17).
  - 8 Si vedano il DM 25.3.2004 (pubblicato sulla *G.U.* 8.4.2004 n. 83) e il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 22.5.2008 n. 119).
  - 9 Si veda la circ. INPS 27.5.2015 n. 108.
  - 10 Ai sensi dell'art. 1 co. 79 della L. 24.12.2007 n. 247 e successive modifiche, nel 2015 nei confronti degli iscritti alla Gestione separata INPS *ex art.* 2 co. 26 della L. 8.8.95 n. 335 si applicano le aliquote del 30,72% (compreso il contributo assistenziale dello 0,72%; prima 28,72%), per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie né pensionati e del 23,50% (prima 22%), per gli iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (si veda la circ. INPS 5.2.2015 n. 27). Si segnala che l'art. 52 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. "*Jobs Act*") ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha abrogato gli artt. 61 - 69-*bis* del DLgs. 10.9.2003 n. 276, relativi al "lavoro a progetto", che continuano ad applicarsi esclusivamente per la regolazione dei contratti già in atto alla suddetta data del 25.6.2015. Restano applicabili i rapporti di collaborazione, nei limiti previsti dall'art. 2 del suddetto DLgs. 81/2015.
  - 11 Si segnala che l'art. 53 del DLgs. 15.6.2015 n. 81, emanato in attuazione della legge delega 10.12.2014 n. 183 (c.d. "*Jobs Act*") ed entrato in vigore il 25.6.2015, ha modificato l'art. 2549 c.c., prevedendo il divieto, nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, di apportare, in tutto o in parte, una prestazione di lavoro. Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i contratti di associazione in partecipazione in atto alla suddetta data del 25.6.2015, nei quali l'apporto dell'associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro.
  - 12 L'art. 21 del DL 6.12.2011 n. 201, conv. L. 22.12.2011 n. 214, a decorrere dall'1.1.2012, ha soppresso l'ENPALS e previsto l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS; conseguentemente, presso l'INPS è stata costituita l'apposita "Gestione *ex* ENPALS" (si veda la circ. INPS 13.1.2012 n. 3).
  - 13 Con l'art. 32-*bis* del DL 22.6.2012 n. 83, conv. L. 7.8.2012 n. 134, è stato previsto un nuovo regime di applicazione dell'IVA per cassa, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, previa opzione da parte del contribuente. Il differimento dell'esigibilità è, tuttavia,

limitato nel tempo, essendo previsto che l'imposta diventi comunque esigibile dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione, salvo che, anteriormente a tale termine, il cessionario/committente venga assoggettato a procedure concorsuali. L'opzione per l'"IVA per cassa" comporta altresì che il diritto alla detrazione dell'IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, ovvero decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Le disposizioni attuative del nuovo regime dell'"IVA per cassa" sono state emanate con il DM 11.10.2012, il quale ha altresì stabilito la decorrenza della nuova disciplina dalle operazioni effettuate dall'1.12.2012, e con il provv. Agenzia delle Entrate 21.11.2012 n. 165764; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 26.11.2012 n. 44 e 15.2.2013 n. 1 (§ 3).

- 14 Si vedano l'art. 1 co. 96 - 117 della L. 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008), il DM 2.1.2008 (pubblicato sulla *G.U.* 11.1.2008 n. 9), l'art. 27 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, il provv. Agenzia delle Entrate 22.12.2011 n. 185820, l'art. 1 co. 88 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) e l'art. 10 co. 12-*undecies* del DL 31.12.2014 n. 192, conv. L. 27.2.2015 n. 11.
- 15 Si veda l'art. 1 co. 54 - 89 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
- 16 Si vedano l'art. 1 co. 185 - 187 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), il DM 8.11.2007 n. 228 e il provv. Agenzia delle Entrate 14.12.2007 (pubblicato sulla *G.U.* 27.12.2007 n. 299).
- 17 Si vedano l'art. 4 co. 6-*quinquies* del DPR 22.7.98 n. 322, inserito dall'art. 2 co. 1 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2015 n. 4790, che ha approvato il modello di "Certificazione Unica" 2015, il comunicato stampa Agenzia delle Entrate 12.2.2015 n. 23, la circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 2), la circ. Agenzia delle Entrate 7.7.2015 n. 26 (§ 14), che ha recepito i chiarimenti forniti nel corso del "Forum 730" del 30.6.2015 e il DPCM 28.7.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 30.7.2015 n. 175), che ha prorogato i termini per la presentazione dei modelli 770/2015.
- 18 Il termine è stato così prorogato per effetto del DPCM 28.7.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 30.7.2015 n. 175).
- 19 La misura della sanzione è stata così stabilita per effetto dell'art. 1 co. 20 e 22 della L. 13.12.2010 n. 220 (legge di stabilità 2011), che ha modificato l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472, a decorrere dalle violazioni commesse dall'1.2.2011. Inoltre, si segnala che l'art. 23 co. 31 del DL 6.7.2011 n. 98, conv. L. 15.7.2011 n. 111, modificando l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 471, ha ridotto le sanzioni applicabili ai ritardati versamenti che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge (le sanzioni variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo al 28% per 14 giorni di ritardo); se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (c.d. "ravvedimento sprint"), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte ad un decimo (diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo e del 2,8% per 14 giorni di ritardo); in pratica, la sanzione ridotta del 3% si applica solo più ai ravvedimenti che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento; peraltro, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 5.8.2011 n. 41 (§ 10), è possibile effettuare il "ravvedimento sprint" versando l'imposta entro 14 giorni dalla scadenza e i relativi interessi legali e la relativa sanzione ridotta entro il termine di 30 giorni. Con il DM 11.12.2014 (pubblicato sulla *G.U.* 15.12.2014 n. 290), il tasso di interesse legale è stato stabilito allo 0,5%, a decorrere dall'1.1.2015, rispetto all'1% in vigore fino al 31.12.2014.
- 20 Si vedano i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 27 (§ 2).
- 21 Si vedano il DL 28.6.90 n. 167 conv. L. 4.8.90 n. 227, come modificato dalla L. 6.8.2013 n. 97, il provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2014 n. 5823 e il provv. Agenzia delle Entrate 16.7.2015 n. 96634.
- 22 Si veda il DM 18.10.2010 n. 180, come modificato e integrato dal DM 4.8.2014 n. 139 (pubblicato sulla *G.U.* 23.9.2014 n. 221).
- 23 Si vedano l'art. 1 co. 56 e 57 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), come

- modificato dalla L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il DM 17.2.2015 (pubblicato sulla *G.U.* 9.4.2015 n. 82) e il DM 11.5.2015.
- 24 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-bis del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.11.2012 n. 258) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, le circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.5.2012 n. 3/DF e 29.4.2013 n. 1/DF, le "Linee Guida" del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.7.2012 e la circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23.
  - 25 Si vedano gli artt. 8 e 9 del DLgs. 14.3.2011 n. 23, l'art. 13 del DL 6.12.2011 n. 201 conv. L. 22.12.2011 n. 214, gli artt. 2 e 2-bis del DL 31.8.2013 n. 102 conv. L. 28.10.2013 n. 124, l'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), il provv. Agenzia delle Entrate 19.6.2013 n. 75075 che ha approvato i nuovi modelli F24, il DM 23.11.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 30.11.2012 n. 280) che ha approvato il modello di bollettino postale, il DM 30.10.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.11.2012 n. 258) con il quale è stato approvato il modello di dichiarazione IMU con le relative istruzioni, le circ. Ministero dell'Economia e delle Finanze 18.5.2012 n. 3/DF, 29.4.2013 n. 1/DF e 23.5.2013 n. 2/DF, la ris. Ministero dell'Economia e delle Finanze 28.3.2013 n. 5/DF, le "Linee Guida" del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11.7.2012, le ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35 e 21.5.2013 n. 33 e la circ. Agenzia delle Entrate 9.6.2015 n. 23.
  - 26 Si vedano l'art. 2 del DPR 22.7.98 n. 322 e l'art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472. Peraltro, entro il 30.9.2015 è possibile presentare la dichiarazione in via telematica, senza sanzioni.
  - 27 Si vedano gli artt. 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies* e 5-*septies* del DL 28.6.90 n. 167 conv. L. 4.8.90 n. 227, la L. 15.12.2014 n. 186, il provv. Agenzia delle Entrate 30.1.2015 n. 13193, il provv. Agenzia delle Entrate 31.3.2015 n. 44910, il provv. Agenzia delle Entrate 3.6.2015 n. 75249, le circ. Agenzia delle Entrate 19.2.2015 n. 6 (§ 15), 13.3.2015 n. 10 e 16.7.2015 n. 27.
  - 28 Si vedano gli artt. 115 - 116 del TUIR, l'art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 23.4.2004 (pubblicato sulla *G.U.* 30.4.2004 n. 101) e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 7).
  - 29 Si vedano gli artt. 155 - 161 del TUIR, l'art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 23.6.2005 (pubblicato sulla *G.U.* 4.7.2005 n. 153) e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 7).
  - 30 Si vedano gli artt. 117 - 129 del TUIR, l'art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, il DM 9.6.2004 (pubblicato sulla *G.U.* 15.6.2004 n. 138) e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 7).
  - 31 Si vedano l'art. 5-bis co. 2 del DLgs. 15.12.97 n. 446, l'art. 16 del DLgs. 21.11.2014 n. 175 e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 7).
  - 32 Si veda l'art. 16 del DPR 600/73.
  - 33 Si vedano l'art. 18 del DPR 600/73 e il DM 2.5.89.
  - 34 Si veda l'art. 4 del DPR 31.5.99 n. 195.
  - 35 Si vedano l'art. 35 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, come modificato dall'art. 10 co. 12-*ter* e 12-*quater* del DL 31.12.2014 n. 192 conv. L. 27.2.2015 n. 11, e la circ. Agenzia delle Entrate 30.12.2014 n. 31 (§ 26).
  - 36 Si vedano l'art. 2 co. 1 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, la circ. Agenzia delle Entrate 28.9.2012 n. 38, la ris. Agenzia delle Entrate 11.5.2012 n. 46 e la ris. Agenzia delle Entrate 12.12.2012 n. 110.
  - 37 Si vedano l'art. 2 commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del DL 25.3.2010 n. 40 conv. L. 22.5.2010 n. 73, l'art. 23 co. 46 del DL 6.7.2011 n. 98 conv. L. 15.7.2011 n. 111, l'art. 2 co. 2 del DL 2.3.2012 n. 16 conv. L. 26.4.2012 n. 44, l'art. 1 co. 154 della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), il DPCM 23.4.2010 (pubblicato sulla *G.U.* 8.6.2010 n. 131), il DM 2.4.2009 (pubblicato sulla *G.U.* 16.4.2009 n. 88) come modificato dal DM 16.4.2009 (pubblicato sulla

- G.U.* 2.5.2009 n. 100), il DPCM 30.5.2012 (pubblicato sulla *G.U.* 5.6.2012 n. 129), le circ. Agenzia delle Entrate 20.3.2012 n. 10, 28.9.2012 n. 38, 21.3.2013 n. 6, 20.3.2014 n. 7 e 26.3.2015 n. 13.
- 38 Si vedano l'art. 38-*bis*1 del DPR 633/72, inserito dall'art. 1 co. 1 lett. t) del DLgs. 11.2.2010 n. 18, e il provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010.
- 39 Si vedano l'art. 38-*bis*2 del DPR 633/72, inserito dall'art. 1 co. 1 lett. t) del DLgs. 11.2.2010 n. 18, e il provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010.
- 40 Si vedano l'art. 38-*ter* del DPR 633/72, come sostituito dall'art. 1 co. 1 lett. u) del DLgs. 11.2.2010 n. 18, il provv. Agenzia delle Entrate 1.4.2010, il provv. Agenzia delle Entrate 29.4.2010 che ha approvato il nuovo modello IVA 79 e il DM 20.5.82.
- 41 Si veda l'art. 10 del DLgs. 30.12.92 n. 503. Si segnala che, a decorrere dall'1.1.2009, l'art. 19 del DL 25.6.2008 n. 112 conv. L. 6.8.2008 n. 133 ha eliminato molte fattispecie di incumulabilità (si vedano le circ. INPS 9.12.2008 n. 108 e 2.1.2009 n. 1 e i messaggi INPS 20.7.2009 n. 16380, 21.9.2010 n. 23710, 26.10.2011 n. 20284, 27.9.2013 n. 15256 e 19.9.2014 n. 7113).
- 42 Con il provv. Agenzia delle Entrate 10.1.2014 n. 2970 è stato approvato il nuovo "modello RLI", con le relative istruzioni di compilazione, da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e per effettuare gli adempimenti fiscali connessi (es. comunicazione dei dati catastali degli immobili, ai sensi dell'art. 19 co. 15 del DL 31.5.2010 n. 78, conv. L. 30.7.2010 n. 122). Con il provv. Agenzia delle Entrate 3.1.2014 n. 554 è stato invece stabilito che sono versati mediante il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE) i tributi connessi alla registrazione del contratto di locazione o affitto di beni immobili; con la ris. Agenzia delle Entrate 24.1.2014 n. 14 sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare per i suddetti versamenti e sono state impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli "F24 ELIDE".
- 43 Si veda l'art. 93 co. 5 del TUIR; tale comma è stato infatti abrogato dall'art. 1 co. 70 della L. 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007), a partire dalle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2006.
- 44 Si veda l'art. 4 del DPR 10.11.97 n. 444. Peraltro, si segnala che l'art. 7 co. 2 lett. p) del DL 13.5.2011 n. 70, conv. L. 12.7.2011 n. 106, entrato in vigore il 14.5.2011, inserendo il nuovo co. 3-bis all'art. 1 del suddetto DPR 444/97, ha stabilito che non sono soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione all'Anagrafe tributaria previsto dall'art. 7 co. 6 del DPR 605/73; si vedano anche i chiarimenti forniti dalle circ. Agenzia delle Entrate 9.11.2012 n. 42 e 15.2.2013 n. 1 (§ 6.1).
- 45 Si vedano l'art. 16 del DM 24.12.93 e il provv. Agenzia delle Entrate 2.8.2013 n. 94908.
- 46 Si vedano l'art. 1 della L. 17.1.2000 n. 7 e le comunicazioni UIF 1.8.2014 e 3.11.2014, che hanno stabilito le nuove modalità telematiche.